

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA E SOCIALE LEOPOLDO GASPARINI OdV”

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Gradisca d'Isonzo l'organizzazione di volontariato, Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta, denominata:
“CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA E SOCIALE LEOPOLDO GASPARINI OdV”, di seguito detta Associazione, con sede in Via Dante Alighieri n° 29.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola i soci alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. L'Associazione intende svolgere la propria attività escludendo ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima sia da parte dei singoli soci.

ART 3 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione si propone di:
 - a) promuovere studi e ricerche sulla società regionale nella sua evoluzione politica, sociale ed economica;
 - b) favorire la conoscenza della storia dell'antifascismo e della Resistenza attraverso la ricerca, la raccolta e la divulgazione di studi e documenti presso le giovani generazioni;
 - c) istituire una biblioteca e un archivio storico aperti al pubblico, raccogliendo e ordinando materiali concernenti i partiti politici, i sindacati, le associazioni popolari e di categoria, gli enti locali;
 - d) promuovere pubblicazioni, iniziative culturali, conferenze e dibattiti rivolti particolarmente ai giovani e al mondo della scuola.Le attività sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1:

lettera d) – *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

lettera i) – *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

lettera v) – *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.*

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

ART 4 COLLABORAZIONI E ADESIONI

1. L'Associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti ed associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
2. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

ART 5 SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché non si superi il limite del 50% del numero delle organizzazioni di volontariato, che per la loro attività condividano le finalità dell'Associazione stessa, siano interessati a promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato.
2. Possono aderirvi tutte le persone interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino senza riserve lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali. Sono aderenti all'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto.
3. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. L'Associazione può tuttavia avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci, per svolgere attività tecnica e amministrativa per il buon funzionamento dell'Associazione stessa e per qualificare l'attività da essa svolta, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
5. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (D.lgs. 117/17, Art. 32, c. 1)
6. La domanda di adesione va presentata all'Organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci che, se non espressamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
7. Gli aderenti sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione alla stessa, inoltre dovranno versare un contributo associativo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea degli soci. I contributi devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno e non sono frazionabili.
8. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee e votare direttamente;
 - b) informazione e controllo, per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;

- c) esaminare i libri associativi previa richiesta scritta e/o orale; l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione in data e orario da concordare. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo dei fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo;
 - d) svolgere attività di programmazione e di organizzazione per l'Associazione;
 - e) essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione ed approvati dall'assemblea degli iscritti;
 - f) partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.
2. I soci sono obbligati:
- a) al versamento di un contributo associativo entro il 31 gennaio di ogni anno e delle quote di iscrizione al momento dell'adesione;
 - b) all'osservanza del presente statuto;
 - c) all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci e dall'Organo di amministrazione;
 - e) a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;
 - f) ad un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

ART. 7 RECESSO O ESCLUSIONE

- 1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
- 2. Oltre che per i casi previsti dalla legge è possibile la recessione o l'esclusione del socio che abbia perduto i requisiti di ammissione o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i soci.
- 3. L'Organo di amministrazione verifica i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso o l'esclusione e lo sancisce con apposita deliberazione che deve essere comunicata al socio destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno così che abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, all'Organo di amministrazione controdeduzioni e difese per un riesame della posizione, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente. In caso di esito negativo del riesame, o in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato, dandone comunicazione scritta al socio.

4. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve dare apposita comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
5. Il socio non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. Il recesso, l'esclusione, del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli soci;
 - b) l'Organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio di verifica contabilità.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori o un quinto dei soci in regola con la quota sociale annuale. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo incaricato, nominato dal Presidente tra i membri dell'Organo di amministrazione.
3. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuo. Le persone giuridiche sono rappresentate da una persona fisica che abbia o alla quale sia conferita la relativa rappresentanza.
4. La partecipazione all'Assemblea è delegabile ad altro socio che non sia componente di organo elettivo. Nessun associato può rappresentare più di un socio.
5. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
 - b) eleggere i membri dell'Organo di amministrazione, previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 10;
 - c) eleggere i componenti del Collegio di verifica contabilità;
 - d) stabilire, su proposta dell'Organo di amministrazione, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
 - e) approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dall'Organo di amministrazione;

- f) approvare il programma di attività proposto dall'Organo di amministrazione sulla base del programma generale dell'indirizzo del bilancio;
 - g) approvare altre eventuali proposte avanzate dall'Organo di amministrazione;
 - h) accettare erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - i) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto.
6. Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
 7. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con almeno otto giorni di preavviso, mediante comunicazione contenente le materie da trattare inviata a tutti gli soci.
 8. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.
 9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza di tutti i soci aventi diritto al voto; mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 10. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
 11. Le deliberazioni nell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei soci intervenuti, mentre nell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi più uno dei soci intervenuti.
 12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.
 13. Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.
 14. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

ART. 10 L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di cinque membri ed un massimo di nove ed è eletto dall'Assemblea dei soci, scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate. Esso può cooptare altri membri, fino a un massimo di cinque, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con un solo voto consultivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora membri dell'Organo di amministrazione dovessero recedere dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo di amministrazione provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno quattro giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata da almeno un terzo dei membri; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.
6. All'Organo di amministrazione spetta:
 - a) la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, scelti tra i propri componenti;
 - b) la predisposizione dei programmi di attività per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - c) preparare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo con le relative relazioni;
 - d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla funzionalità dell'Associazione.
7. L'Organo di amministrazione ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

ART. 11 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, viene eletto dall'Organo di amministrazione nel suo seno a maggioranza di voti. Può venire eletto con uguale modalità un Vicepresidente.
2. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.
4. Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, le riunioni dell'Organo di amministrazione, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei soci e delle riunioni dell'Organo di amministrazione e lo custodisce presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato da tutti i soci.
7. In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

8. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte da Vicepresidente o da un componente dell'Organo di amministrazione, nominato dal Presidente stesso.

ART. 12 IL COLLEGIO DI VERIFICA CONTABILITÀ

1. L'assemblea elegge ogni tre anni il Collegio di verifica contabilità, che è composto da tre membri. Esso elegge nel suo seno il proprio presidente.
2. Il collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile, verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferisce all'assemblea, con relazione scritta e firmata.
3. I suoi membri hanno la facoltà di partecipare alle sedute dell'Organo di amministrazione.

ART. 13 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. L'Organo di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Segretario e un Tesoriere, con i seguenti compiti:
 - a) il Segretario
 - cura la stesura del verbale dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni dell'organo amministrativo,
 - cura la corrispondenza,
 - coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate.
 - b) il Tesoriere
 - cura e aggiorna i libri sociali, compreso il registro dei soci,
 - cura la contabilità dell'Associazione,
 - predispone lo schema di progetto del bilancio preventivo da sottoporre all'Organo di amministrazione entro il mese di ottobre e del conto consuntivo da sottoporre all'Organo di amministrazione entro il mese di marzo dell'esercizio successivo,
 - cura i rapporti con gli istituti di credito,
 - redige periodicamente l'inventario dei beni dell'Associazione.
2. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono gratuite.

ART. 15 GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione,
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 16 ORGANI DI CONTROLLO

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività statutaria da:
 - a) quote di iscrizione,
 - b) quote associative e contributi dagli aderenti,
 - c) contributi da privati,
 - d) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche,
 - e) contributi di organismi internazionali,
 - f) donazioni e lasciti testamentari,
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni,
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, di cui all'Art. 3, punto 3 del presente Statuto,
 - i) rendite di beni mobili o immobili prevenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART. 17 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'Art. 16. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 18 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
4. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

ART. 20 NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
3. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, l'Organo di amministrazione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

ART. 21 SCIoglimento

1. In caso di suo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi ed i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

ART. 23 NORME DI RINVIO

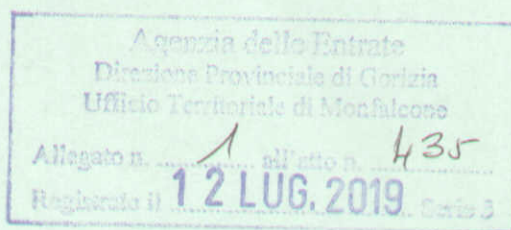
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Gradisca d'Isonzo, 15 giugno 2019

IL PRESIDENTE

Silva Bon

Silva Bon



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Sandra TESSARIS

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Paolo CHIMIENTI